II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1994

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari di Singapore

(94/323/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva del Consiglio 91/493/CEE, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando che un esperto della Commissione si è recato in Singapore per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le disposizioni della legislazione di Singapore in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che l'organizzazione del « Ministry of National Development, Primary Production Department », autorità competente in Singapore, e del suo servizio ispettivo « Veterinary Public Health Division » sono in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione del « Ministry of National Development, Primary Production Department » alla Commissione; che il « Ministry of National Development, Primary Production Department » è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che il « Ministry of National Development, Primary Production Department » ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il « Ministry of National Development, Primary Production Department » (« Veterinary Public Health Division ») è l'autorità competente in Singapore per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

Articolo 2

I prodotti della pesca originari di Singapore, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma, devono rispondere alle seguenti condizioni :

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A ;

2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B ;

3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome « Singapore » e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza o della nave officina.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1) è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del « Ministry of National Development, Primary Production Department », nonché il sigillo ufficiale del « Ministry of National Development, Primary Production Department », il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1° agosto 1994.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca originari di Singapore destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento : .....

Paese speditore : SINGAPORE

Autorità competente : « *Ministry of National Development, Primary Production Department* »

Servizio ispettivo : « *Veterinary Public Health Division* »

I. Identificazione dei prodotti della pesca

Descrizione del prodotto :

— specie (nome scientifico) : .....

— stato e tipo di trattamento (1) : .....

Numero di codice (eventuale) : .....

Tipo d'imballaggio : .....

Numero di colli : .....

Peso netto : .....

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto : .....

II. Origine dei prodotti della pesca

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuti dal « *Ministry of National Development, Primary Production Department* » per l'esportazione verso la Comunità europea :

.....

.....

.....

.....

.....

III. Destinazione dei prodotti della pesca

I prodotti della pesca sono spediti

da : .....

(Luogo di spedizione)

a : .....

(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione : .....

.....

.....

IV. Attestato di sanità

L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati :

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE ;

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, sconge-lati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE ;

(1) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ...

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

Fatto a ....., il .....
(Luogo) (Data)

Sigillo ufficiale

.....
Firma dell'ispettore ufficiale
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

ALLEGATO B

Elenco degli stabilimenti

Numero	Stabilimento	Indirizzo	Riconoscimento concesso fino al (1)
VPH-CS-001	Q.B. Food Trading Pte Ltd	Singapore 2261	indeterminato
VPH-CS-002	Tai Wee Company (Pte) Ltd	Singapore 0512	indeterminato
VPH-CS-003	NCS Cold Store	Singapore 2261	indeterminato
VPH-FE-001	Global Fisheries Pte Ltd	Singapore 2261	indeterminato
VPH-FE-002	Wales Seafood (Singapore) Pte Ltd	Singapore 2263	indeterminato
VPH-FE-003	Fong Hsiang Enterprises Co. Pte Ltd	Singapore 2261	indeterminato
VPH-FE-004	Sigma Food Products Pte Ltd	Singapore 2775	indeterminato
VPH-FE-005	Tri-Oceanic (Pte) Ltd	Singapore 2261	indeterminato
VPH-FE-006	Marissco (Pte) Ltd	Singapore 2261	indeterminato
VPH-FE-007	Thong Siek Trading Pte Ltd	Singapore 2775	indeterminato
VPH-FE-008	Tenneco Pte Ltd	Singapore 1953	indeterminato
VPH-ME-001	Effort Holdings Pte Ltd	Singapore 0512	indeterminato
VPH-ME-002	Yeo Hiap Seng Ltd	Singapore 2158	indeterminato
VPH-ME-003	Amoy Canning Corporation (Singapore) Ltd	Singapore 2261	indeterminato
VPH-SE-001	Woh Hup Food Industries Pte Ltd	Singapore 0512	indeterminato

(1) Scadenza di validità del riconoscimento, oppure indeterminato.